

N° di Raccolta

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CON  
CAMPIONATURA, DI VESTIARIO E CALZATURE PER I DIPENDENTI  
DELL’AZIENDA DSU TOSCANA**

**LOTTO N.1 VESTIARIO N° CIG: 8963123B14**

**LOTTO N.2 CALZATURE N° CIG: 896313335**

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di maggio

TRA

- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. n. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a

e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Ristorazione dell’Azienda, giusto Provvedimento n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera 244 del 4/3/2019;

E

- La Società Germani Luigi (di seguito nominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Grottazzolina (FM) – Via Padre Guido Piergallina n.2, C.F. GRMLGU55T12E208G – P.IVA 00403490444, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Fermo, rappresentata dal Sig.

domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Appaltatore, nella sua

qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

#### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. 654 del 18/10/2021 veniva avviata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando, suddivisa in n. 2 lotti, per l'affidamento a lotti della "Fornitura di vestiario e calzature per i dipendenti dell'Azienda", per la durata di mesi 24, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con la suddetta Determinazione venivano approvati: il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;

- che con Determinazione n.747 del 28/12/2021 veniva approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara;

- che con Determinazione n. 259 del 28/04/2022, si è provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i verbali delle operazioni di gara redatti rispettivamente in data:

- 21/12/2021, n. racc. 1733, n. rep.657;

- 23/02/2022, n. racc. 1742, n. rep.662;

- 23/02/2022, n. racc. 1743;

- 30/03/2022, n. racc. 1749;

- 5/04/2022, n. racc. 1750, n. rep. 665;

e ad aggiudicare alla Società Germani Luigi la fornitura in oggetto relativamente ai Lotto n. 1 Vestiario e Lotto n. 2 Calzature;

- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della

Determinazione sopra citata ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l'assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società Germani Luigi che, nella persona del Sig. [redacted] accetta e si obbliga ad eseguire la "Fornitura di vestiario e calzature per i dipendenti dell'Azienda".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A", nelle offerte economiche, nei dettagli economici, nelle offerte tecniche presentati dall'Operatore Economico in sede di gara, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati.

#### ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di n. 24 =(ventiquattro) mesi, gli effetti e la durata decorrono dalla data di stipula dello stesso.

#### ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in:

- Lotto n.1 Vestiario: Euro 26.137,70 (Euro ventiseimilacentotrentasette/70) oltre IVA nei termini di legge,
- Lotto n.2 Calzature: Euro 6.757,00 (Euro seimilasettecentocinquantesette/00) oltre IVA nei termini di legge,

in base ai prezzi risultanti dai Dettagli Economici presentati sul sistema START dall'Operatore Economico. L'Azienda non garantisce il raggiungimento dei suddetti importi massimi contrattualizzati, e pagherà solo le forniture effettivamente domandate ed effettuate. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

#### ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore,

se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Aggiudicatario: germaniabbigliamento@exmailpec.it. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

#### ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il

Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_FI;
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_PI;
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA\_DSU\_SI;

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione:

- dei codici CIG: Lotto n.1 Vestiario n. 8963123B14; Lotto n.2 Calzature n. 896313335;
- della denominazione del Settore e Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Operatore Economico attestante la

regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, inoltre in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, c. 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare

esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, l. a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 così come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità presentato in sede di gara o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. [redacted] esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Azienda, nei casi in

cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

#### ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto dei seguenti codici CIG: Lotto n. 1 Vestiario: 8963123B14 – Lotto n. 2 Calzature: 896313335.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

#### ART. 8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art.6 del Capitolato.

#### ART. 9 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105

del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 21 febbraio, n. 52 e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal suddetto articolo. L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione dei codici identificativi gara CIG relativi. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5. Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

#### ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri

dipendenti. L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente Responsabile del Contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore Economico, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L'Operatore Economico esonera l'Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

ART. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI  
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di

Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, approvato con Delibera di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito dell'Azienda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità:

- a) qualora non venissero rispettate le tempistiche di consegna dei prodotti richiesti, di cui all'art. 4 del Capitolato, dai singoli ordinativi verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all'1 per mille dell'importo contrattuale;
- b) nel caso in cui non venissero rispettati i termini di cui all'art. 5 del Capitolato, verrà applicata – per ogni giorno di ritardo - una penalità pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l'Azienda, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di

buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP. Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni d'altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Operatore Economico, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui l'Operatore Economico non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazioni non conformi. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo Art. 14, che dovrà essere integrata dall'Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Operatore Economico, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016. L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti sopra richiamato da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;
- in caso di violazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del

presente articolo, resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

#### ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito le seguenti garanzie definitive:

Lotto n.1 Vestiario: mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 00004591000922 del 6/05/2022, con la quale l

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 2.613,77 (Euro duemilaseicentotredici/77);

Lotto n.2 Calzature: mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 00004591000923 del 6/05/2022, con la quale l

si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 2.973,08 (Euro duemilanovecentosettantatre/08).

Gli atti suddetti sono conservati agli atti dell'Ufficio. Le garanzie fideiussorie valide per tutto il periodo contrattuale sono progressivamente svincolate, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### ART. 15 – RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

#### ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L'imposta di bollo pari ad Euro 96,00 (Euro novantasei/00) è assolta in modo virtuale giusta Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017.

#### ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ssmmii;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con

decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

#### ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### ART. 19 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART.1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 15 – Recesso; 18 - Foro competente.